

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 2000****che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali***[notificata con il numero C(2000) 4143]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/25/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nistrazione di proteina derivata da mammiferi ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/129/CE ⁽⁷⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

- (4) La decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle EST, che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione ⁽⁸⁾ stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile 1997, tutti i rifiuti animali di mammiferi devono essere trasformati nel rispetto dei parametri minimi di 133 °C, 20 minuti, 3 bar, che sono considerati i più efficaci ai fini dell'inattivazione degli agenti della scrapie e dell'ESB.

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha istituito il principio in base al quale tutti i rifiuti di origine animale, indipendentemente dalla provenienza, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali dopo essere stati sottoposti ad un trattamento adeguato.
- (2) A norma della decisione 98/272/CE della Commissione, del 23 aprile 1998, relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e che modifica la decisione 94/474/CE ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 2000/374/CE ⁽⁵⁾, gli animali abbattuti o morti a causa di EST devono essere distrutti.
- (3) Nel luglio 1994, dopo che i mangimi contenenti rifiuti di ruminanti trasformati contaminati dall'agente infettivo sono stati identificati come fonte principale dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB), è stato introdotto in tutta la Comunità il divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate da tessuti di mammiferi con la decisione 94/381/CE della Commissione, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la sommi-

- (5) La decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e che modifica la decisione 94/474/CE ⁽⁹⁾ stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2000, i materiali specifici a rischio debbano essere eliminati dalla catena alimentare umana e animale. Nel caso di bovini, ovini e caprini morti la decisione stabilisce che vengano eliminati i materiali specifici a rischio o che venga distrutta l'intera carcassa.
- (6) Il comitato scientifico direttivo ha adottato numerosi pareri relativi alla sicurezza dei sottoprodotti di origine animale, compresi i mangimi per animali. La conclusione principale dei suddetti pareri scientifici è che i materiali ottenuti da animali dichiarati inadatti al consumo umano a seguito di ispezioni sanitarie non dovrebbero entrare nella catena alimentare animale.
- (7) In base a tali pareri scientifici, il 19 ottobre 2000 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁰⁾. L'oggetto principale di tale proposta è il divieto di reinserire nella catena alimentare animale alcuni sottoprodotti di origine animale, ossia gli animali morti e i materiali di scarto derivanti da animali. Le uniche materie prime utilizzabili per la produzione di mangimi sarebbero pertanto quelle ottenute da animali dichiarati idonei al consumo umano.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.⁽⁴⁾ GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.⁽⁵⁾ GU L 135 dell'8.6.2000, pag. 27.⁽⁶⁾ GU L 172 del 7.7.1994, pag. 23.⁽⁷⁾ GU L 41 del 16.2.1999, pag. 14.⁽⁸⁾ GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.⁽⁹⁾ GU L 158 del 30.6.2000, pag. 76.⁽¹⁰⁾ COM (2000) 574 def.

- (8) Il 16 novembre 2000, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'ESB e sulla sicurezza degli alimenti per animali, invocando la messa al bando immediata della somministrazione di farine alimentari agli animali di allevamento, a meno che l'attuazione della legislazione comunitaria esistente esposta in precedenza non sia garantita dagli Stati membri e a patto che l'esclusione degli animali morti dalla catena alimentare animale proposta dalla Commissione non sia entrata in vigore.
- (9) Le recenti ispezioni comunitarie hanno individuato puni deboli nell'attuazione della legislazione CE esistente relativa al controllo dell'EST. Il divieto di reinserire nella catena alimentare animale alcuni sottoprodotti di origine animale è pertanto appropriato. Nel caso di importati epidemie della malattia tra gli animali potranno essere adottate misure speciali.
- (10) Il 21 novembre 2000, alla luce dei recenti sviluppi nel caso dell'ESB nella Comunità, il Consiglio ha invitato la Commissione ad escludere gli animali morti dai mangimi destinati agli animali di allevamento.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per gli animali per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

«Animali di allevamento»: qualsiasi animale detenuto, ingrassato o allevato per la produzione di alimenti;

«Animali da compagnia»: qualsiasi animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e tenuta dall'uomo a fini diversi dall'allevamento e da esso non consumata;

«Animali utilizzati per sperimentazione»: animali definiti dall'articolo 2 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;

«Mangimi»: mangimi di origine animale destinati agli animali di allevamento, comprese le proteine animali trasformate definite dall'articolo 2, lettera e), della direttiva 92/118/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE della

Commissione ⁽³⁾, grassi fusi, olio di pesce, gelatina o proteine idrolizzate e fosfato bicalcico.

Articolo 2

Gli Stati membri si adopereranno affinché i seguenti rifiuti di origine animale non vengano utilizzati per la produzione di mangimi destinati agli animali di allevamento:

- a) tutti i bovini, suini, ovini, caprini, solipedi, tutto il pollame, il pesce di allevamento e tutti gli altri animali allevati nell'ambito dell'attività agricola morti in allevamento, ma che non siano stati macellati per il consumo umano, compresi gli animali nati morti e i feti abortiti;
- b) i seguenti animali morti:
 - i) animali da compagnia;
 - ii) animali provenienti da zoo;
 - iii) animali provenienti da circhi;
 - iv) animali utilizzati per sperimentazione;
 - v) animali selvatici indicati dalle autorità competenti;
- c) animali uccisi in allevamento nell'ambito di misure di lotta contro le malattie;
- d) fatte salve le situazioni di emergenza che impongono l'abbattimento per ragioni di benessere, animali di allevamento morti durante il trasporto.

Articolo 3

La presente decisione si applica, al più tardi, a decorrere dal 1° marzo 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32.